

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06811/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6811 del 2024, proposto da
Giuseppe Alescio, Claudio Balsamo, Giuseppe Calà, Gaspare Caronna, Antonino
Gambino, Paolo Guidera, Filippo Gulotta, Davide Romeo, Giovanni Salerno,
Calogero Vella, rappresentati e difesi dall'avvocato Christian Conti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza) n. 04077/2024, resa tra le parti e relativa alla impugnazione del
D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 avente in oggetto “Graduatorie di circolo e
d'istituto di terza fascia - Triennio di validità” nella parte in cui con l'allegato A -
Tabella valutazione titoli-dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi
sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono

considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista, altresì, l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e considerato che la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile per l'elevato numero delle persone controinteressate da chiamare in giudizio;

Considerato, quindi, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione entro dieci giorni dal presente decreto sul sito internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi dei provvedimenti impugnati, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione dei soggetti controinteressati;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare, entro il successivo termine di dieci giorni, nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate.

Visti gli articoli 41, comma 4 e 52, comma 2 c.p.a.;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web del Ministero appellato secondo le modalità sopra indicate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 settembre 2024.

Il Presidente
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO